

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 25-2142

Articoli 52 quater, quinquies e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Approvazione modalita' di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione di oleodotti in analogia della D.G.R. 3 luglio 2006 n. 25-3293 ed in conformita' delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/09.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lett. g), della L.R. n. 44 del 26 aprile 2000, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e dell'art. 2, comma 2, lett. n)'"', della L.R. n. 23 del 7 ottobre 2002, recante "Disposizioni in materia energetica", sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio degli oleodotti, il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, modificato dal D.lgs., n. 330 del 27 dicembre 2004, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, tra le quali sono compresi gli oleodotti, prevede lo svolgimento di un procedimento amministrativo unico, ispirato ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

In particolare, l'art. 52 quater del D.P.R. 327/01 e s.m.i. prevede lo svolgimento di un procedimento unico mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Specificamente, "il provvedimento emanato a conclusione del procedimento [...] comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale [...] e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, [...], ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti." Nell'ambito del procedimento unico si procede ad accertare la conformità urbanistica delle opere, ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio, a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, nonché ad approvare il progetto definitivo.

Per quanto concerne gli oleodotti individuati come appartenenti alla rete nazionale di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), punto 6 della Legge n. 239 del 23 agosto 2004, l'art. 52 quinquies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., prevede che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sia rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.

In considerazione della diretta operatività nei riguardi delle Regioni delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del D.P.R. 327/2001 e di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, lett. g) della L.R. 44/00 e dall'art. 2, comma 2, lett. n) della L.R. 23/02, che stabiliscono in capo alla Regione le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato, risulta necessario procedere alla disciplina del procedimento autorizzatorio degli oleodotti non facenti parte della rete nazionale, nonché della procedura di intesa prevista per quelli che saranno individuati come facenti parte della rete nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 8, lett. c), punto 6 della L. n. 239 del 23 agosto 2004, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Considerato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-3293 del 3 luglio 2006, ha disciplinato le procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale (allegati A e B della citata D.G.R.) e le procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali (allegato D);

ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, distinguere i procedimenti di autorizzazione degli oleodotti a seconda che si tratti di:

- oleodotti non facenti parte della rete nazionale, soggetti alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione della procedura di V.I.A. di cui agli articoli 10 e 12 della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998;
- oleodotti non facenti parte della rete nazionale e non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di cui alla L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998;
- oleodotti facenti parte della rete nazionale;

ritenuto opportuno individuare per gli oleodotti il medesimo iter autorizzativo precedentemente definito per i gasdotti, essendo tali due tipologie di infrastrutture energetiche del tutto assimilabili dal punto di vista amministrativo, tenendo in debito conto le opportune cautele nei confronti dell'ambiente dovute alle caratteristiche dei prodotti trasportati dagli oleodotti e gli incidenti riscontrati nel loro esercizio;

fatto salvo, nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla L.R. 40/1998, quanto disposto dall'atto di indirizzo inerente all'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. 40/1998 in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, approvato con la D.G.R. n. 36-11032 del 16 marzo 2009, con particolare riferimento agli adempimenti per il corretto avvio e la gestione delle fasi di verifica e di valutazione della procedura di VIA, rispettivamente in capo al proponente ed all'autorità competente, nonché al prolungamento di 15 giorni del termine per lo svolgimento della fase di verifica;

dato atto che la Giunta regionale con precedente deliberazione n. 16-1361 del 14 novembre 2005, ha attribuito la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti di trasporto non riservati allo Stato e di distribuzione energetica interprovinciale in capo al Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, ora Settore Politiche Energetiche;

considerato che la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2011, ha riconosciuto in capo al Settore Politiche Energetiche le funzioni di coordinamento e responsabilità dei procedimenti regionali diretti all'espressione dell'intesa nell'ambito dei procedimenti statali di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale;

considerato che si rende necessario estendere allo stesso Settore la titolarità del procedimento autorizzatorio in materia di oleodotti;

tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge, la Giunta Regionale,

visto il D.G.R. 327/2001 e s.m.i.;

vista la L. 239/2004 e s.m.i.;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. 23 /2008;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la L.R. 44/2000;
vista la L.R. 23/2002;
vista la L.R. 7/2005;
vista la D.G.R. n. 25-3293 del 3 luglio 2006;
vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2011;
vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009;

delibera

- di individuare, per gli oleodotti non facenti parte della rete nazionale, il medesimo iter procedurale definito negli allegati A e B della D.G.R. n. 25-3293 del 3 luglio 2006, per i gasdotti di trasporto non riservati alla competenza dello Stato e per quelli di distribuzione interprovinciale;

- di dare atto che:

- per gli oleodotti soggetti alla fase di verifica e/o alla fase di valutazione della procedura di V.I.A. di cui agli articoli 10 e 12 della L.R. 40/1998 si applica l'iter procedurale di cui all'allegato A della citata D.G.R.;
- per gli oleodotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di cui alla L.R. 40/1998 si applica l'iter procedurale di cui all'allegato B alla citata D.G.R.;

- di dare atto che, nelle more dell'approvazione di specifiche modifiche alla L.R. 40/1998, si applica quanto disposto dall'atto di indirizzo inerente all'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. 40/1998 in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, approvato con la D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009, con particolare riferimento agli adempimenti per il corretto avvio e la gestione delle fasi di verifica e di valutazione della procedura di VIA, rispettivamente in capo al proponente ed all'autorità competente, nonché al prolungamento di 15 giorni del termine per lo svolgimento della fase di verifica;

- di individuare la titolarità e responsabilità del procedimento autorizzatorio unico in materia di oleodotti non facenti parte della rete nazionale in capo al Settore Politiche Energetiche incardinato nella Direzione Innovazione Ricerca ed Università;

- di individuare altresì l'iter procedurale diretto all'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli oleodotti facenti parte della rete nazionale, per i quali si applica l'iter procedurale definito nell'allegato D alla D.G.R. n. 25-3293 del 3 luglio 2006, per i gasdotti facenti parte della rete di trasporto nazionale;

- di riconoscere in capo al Settore Politiche Energetiche della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, che presiede all'esercizio della funzione di programmazione e gestione delle politiche in campo energetico, il coordinamento e la responsabilità del procedimento finalizzato all'espressione dell'intesa regionale;

- di dare atto che il responsabile del procedimento può richiedere il supporto tecnico - scientifico dell'ARPA nello svolgimento delle attività istruttorie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)